Decreto Dirigenziale n. 59 del 26/09/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 13 - Direzione generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 8 - Tasse automobilistiche regionali

Oggetto dell'Atto:

INGIUNZIONI FISCALI-DETERMINAZIONE DEI COSTI DI NOTIFICA SOGGETTI A RIMBORSO

IL DIRIGENTE

PREMESSO

α. che la legge 449/97, "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;

β. che il Decreto Ministeriale 418/98, all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, "anche ricorrendo all'istituto giuridico dell'avvalimento";

χ. Ai sensi dell'Art. 15 L. 241/1990 "Accordi fra pubbliche amministrazioni" è normato che "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

δ. che la Legge Regionale n. 16 del 07/08/2014 all'articolo 121 stabilisce che: "Per la gestione della tassa automobilistica la Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente) ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, di durata triennale, per lo svolgimento delle attività inerenti l'applicazione del tributo."

ε. che con delibera della Giunta Regionale del 16/10/2014 la Regione ha deciso di stipulare una convenzione per il triennio 2015-2017 con l'Automobile Club d'Italia per lo svolgimento delle attività relative all'applicazione della tassa automobilistica.

φ. che con delibera della Giunta Regionale numero 460 del 15/10/2014 è stata approvato lo schema di accordo convenzionale per il rapporto di avvalimento, nel quale sono elencate e disciplinate le attività che la Regione intende affidare all'ACI per la gestione della tassa automobilistica della durata di anni tre eventualmente rinnovabile per pari durata alle condizioni e modalità ivi previste;

γ. che con delibera del Comitato Esecutivo del 20/11/2014 l'Automobile Club d'Italia è stato approvato lo schema di convenzione per il triennio 2015-2017 con la Regione Campania per lo svolgimento delle attività relative all'applicazione della tassa automobilistica.

η. che l'ACI, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio e detiene le tecnologie idonee a garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;

ι. che l'ACI è disposto a garantire, alla Regione, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, la gestione delle attività strumentali alle funzioni di riscossione e controllo delle tasse automobilistiche, assicurando al contempo i necessari e connessi servizi accessori, finalizzati alla verifica del regolare assolvimento dell'obbligo tributario, nonché i servizi di assistenza e consulenza ai contribuenti;

φ. che gli avvisi di irrogazione di sanzione per l'anno di imposta 2012, notificati nel 2014, devono essere oggetto di procedura interruttiva dei termini prescrizionali;

κ. che Agenzia delle Entrate Riscossione non ha assicurato, per le predette posizioni, la notifica dei ruoli nel termine prescrizionale del 31/12/2017;

PRESO ATTO delle modalità e delle procedure di notifica come previste dalla legge 890/1982 in materia di atti tributari;

CONSIDERATO

a. L'iter procedurale e gestionale antecedente e postumo alla notifica delle ingiunzioni fiscali e le risorse finanziarie, umane e strumentali per il predetto procedimento;
b. Che si stima una percentuale di comunicazioni da effettuarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 890/1982 del 25% del monte avvisi per singola fattispecie;

RITENUTO di dover determinare, sulla base di istruttoria effettuata, in euro 11,00 l'importo unitario da richiedere a titolo di rimborso costi di notifica in sede di ingiunzione fiscale così composto:

Descrizione del servizio	Costo servizio	% imputazione	Costo competente	Iva	Totale costo
Elaborazione, stampa, imbustamento, rendicontazione e archiviazione	€ 1,20	100%	€ 1,20	€ 0,26	€ 1,46
Notifica diretta AAGG	€ 6,80	100%	€ 6,80	€ -	€ 6,80
Notifica con CAD (art. 8 Legge 890/1982)	€ 5,95	25%	€ 1,49	€ -	€ 1,49
Notifica con CAN (art. 7 Legge 890/1982)	€ 5,00	25%	€ 1,25	€ -	€ 1,25
			€ 10,74		**€ 11,00**

DATO ATTO
che l'atto è sottoposto a pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi degli artt. 26 e 27 del DLgs n. 33 del 2013;

VISTO

a. la Legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002;
b. la Delibera di G. R. n. 173 del 27/09/2016;
c. il Decreto del Presidente di G. R. n. 178 del 10.05.2017;
d. la Delibera di G. R. n. 249 del 30.05.2017;
e. la Legge Regionale 4/2017 di approvazione del Bilancio di Previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019;
f. la delibera della Giunta Regionale n. 59 del 07/02/2017 di approvazione Bilancio Gestionale per l'anno 2017

Alla stregua dell'istruttoria svolta dal responsabile della Posizione Organizzativa competente

DECRETA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende per integralmente trascritto:

1. di determinare l'importo unitario da richiedere a titolo di rimborso costi di notifica in sede di ingiunzioni fiscali per mancato pagamento tassa automobilistica regionale in € 11,00;

2. di dare atto che il presente decreto è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
3. di inviare il presente atto alla Segreteria di Giunta – U.O.D. V° – "Bollettino Ufficiale – URP" per la pubblicazione.

d.ssa Antonietta Mastrocola